



COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA

Provincia di Novara
Piazza Della Vittoria n.2
28010 Fontaneto d'Agogna
Codice Fiscale e Partita I.V.A : 00460900038

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 28/04/2016

OGGETTO :

DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI PER ANNO 2016 - CONFERMA ALIQUOTA TRIBUTO ANNO 2015.

L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di aprile alle ore **21** e minuti **00** nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE
Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PLATINI MARIA ANTONIA	SINDACO	X	
NOBILI ALESSIA	VICESINDACO - ASSESSORE	X	
FIORAMONTI MARINA	CONSIGLIERE		X
ERBETTA CRISTINA	CONSIGLIERE	X	
BOCA ALESSIA	CONSIGLIERE	X	
CERRI LUCA	ASSESSORE	X	
MERIGHI MARCO	CONSIGLIERE	X	
NIEDDA GAVINO	CONSIGLIERE	X	
PELOSINI LUIGI	CONSIGLIERE DI MINORANZA	X	
DUELLI MONICA	CONSIGLIERE DI MINORANZA		X
ANGELINI ALFIO	CONSIGLIERE DI MINORANZA		X
Totale		8	3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Signor DOTT. PATRIZIO MORNICO

Il Signor PLATINI MARIA ANTONIA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI PER ANNO 2016
- CONFERMA ALIQUOTA TRIBUTI ANNO 2015.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che comma 1, dell'art. 151 del TUEL d. lgs. N. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Differimento termine tributi locali.

Il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data (30 aprile 2016), i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali. Ciò in virtù: - dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- e dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento

Vista la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di comma di chiusura per inibire agli enti locali un ulteriore "giro di vite" tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI): "26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."

Visto quel che prevede la medesima legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU e TASI di seguito elencato:

TASI.

- a) art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016: viene eliminata la TASI sulla prima casa, (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9)
- b) comma 14 lettera a) "(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"; b) comma 14 lettera c): riduzione TASI per i beni merce d) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso

- locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;
- c) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari "imbullonati": . A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”;
- d) comma 28: possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%). Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.”
- e) commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato: 53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento».

RICHIAMATI:

• il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

• il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Visto il Regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'imposta per l'applicazione unica comunale -IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29 luglio 2014, esecutiva ai sensi di legge;

Tenuto conto che per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l'altro, non potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

Appurato quindi che: il tributo in parola, in sede di predisposizione dello schema di bilancio **l'anno 2016, è previsto un gettito complessivo preventivabile in € 107.000,00 (EURO 1.000,00 Risorsa 1104- CODCIE 110116 – P.C. 1.01.0176.000 – euro 106.000,00 risorsa 1105 cod.1010176 PC.1.01.01.76.000)** per garantire gli equilibri di tale documento programmatico;

Tale gettito garantisce la parziale copertura dei servizi comunali indivisibili, identificabili in quelli sotto elencati, nell'ambito della quale sono riportati i relativi costi determinati con riferimento al personale addetto, all'acquisto di beni, alle prestazioni di servizi, così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016:

DESCRIZIONE	CAPITOLO	CODICE	P.C.	IMPORTO
SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CANONI ED UTENZE ENERGIA ELETTRICA	1939.2	1005103	1.03.02.05.004	€ 90.000,00
SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COMUNALI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	1656.2	1209103	1.03.02.15.999	€ 15.000,00
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETT. ZONA CIMITERO COMUNALE E LIMITR.	1656.4	1209103	1.03.02.05.004	€ 2.000,00

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29 luglio 2015, esecutiva ai sensi di legge, a termini della quale furono approvate le aliquote del tributo a valere per l'anno 2014;

RICHIAMATA la deliberazione di G. C. n. 23 dell'11/04/2016, con la quale la Giunta Comunale proponeva la conferma delle aliquote deliberate per l'anno 2015, anche per il 2016:

ATTESO CHE l' art 1 comma 26 legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016) ha sospeso l'efficacia delle leggi regionali ed delle deliberazioni degli Enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti a Regioni ed agli enti locali con legge dello stesso rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 ad eccezione della Tari;

CONSIDERATO CHE si reputa, necessario confermare per l'anno 2016, le aliquote stabilite per l'anno 2015, del tributo come desumibili dalla tabella che segue:

Tipologia immobile	Aliquota
Abitazione principale classificate in A/1, A/8, A/9 e pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)	1 per mille
Tutte le altre tipologie di fabbricati	1 per mille
Aree edificabili	1 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille

Per quanto riguarda gli altri fabbricati, le percentuali di versamento nella seguente misura:

- **Proprietario 90%;**
- **Affittuario 10%.**

Richiamato l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTI:

- IL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N° 267;
- LA LEGGE 147/2013;
- LO STATUTO COMUNALE;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica contabile espresso ai sensi art 49 comma 2 tuel 267/00;

Con voti, espressi palesemente:

	N.	
PRESENTI	8	
VOTANTI	8	
ASTENUTI	0	
VOTI A FAVORE	8	
VOTI CONTRARI	0	Consigliere:

DELIBERA

Di individuare i servizi indivisibili con i relativi costi, come analiticamente individuati come sotto specificato:

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>CODICE</i>	<i>P.C.</i>	<i>IMPORTO</i>
SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CANONI ED UTENZE ENERGIA ELETTRICA	1939.2	1005103	1.03.02.05.004	€ 90.000,00
SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COMUNALI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	1656.2	1209103	1.03.02.15.999	€ 15.000,00
UTENZE E CANONI ENERGIA ELETT. ZONA CIMITERO COMUNALE E LIMITR.	1656.4	1209103	1.03.02.05.004	€ 2.000,00

b) tali importi indicano la spesa prevista nel bilancio di Previsione all'interno dei vari Centri di responsabilità di Spesa, che l'Amministrazione intende coprire, se pur solo parzialmente, con il gettito della TASI;

Di confermare a valere dal 1° gennaio **2016** le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) mediante conferma di quelle in vigore per **l'anno 2015, come desumibili dalla tabella che segue, per un gettito complessivo preventivabile in € 107.000,00 (EURO 1.000,00 Risorsa 1104- CODCIE 110116 – P.C. 1.01.0176.000 – euro 106.000,00 risorsa 1105 cod.1010176 - PC.1.01.01.76.000)**;

Abitazione principale classificate in A/1, A/8, A/9 e pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)	1 per mille
Tutte le altre tipologie di fabbricati	1 per mille
Aree edificabili	1 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille

Di stabilire per quanto riguarda gli altri fabbricati le percentuali di versamento nella seguente misura:

- **Proprietario 90%;**
- **Affittuario 10%.**

DI STABILIRE altresì che, le scadenze per il pagamento della TASI sono di norma quelle previste per Legge;

DI DARE ATTO che per quanto riguarda la determinazione della quota della TASI a carico del comodante, sugli immobili in comodato, si fa riferimento al punto n. 4, della risoluzione n. 1 DF, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 17/02/2016.

DI DARE ATTO CHE per effetto art 8 comma 2 del D.L.102 del 31/08/2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun Comune" senza null' altro adempimento.

DI PROVVEDERE, a cura dell'ufficio tributi, alla pubblicazione delle aliquote sopra espone sul sito istituzionale del comune di Fontaneto d'Agogna: www.comune.fontaneto.no.it;

DI DISPORRE che la presente deliberazione sia inviata, a cura dell'ufficio tributi, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, secondo i termini e le modalità previste dal comma 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.

DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione 2013, ai sensi dell'art. 172, lettera e), del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

STANTE L'URGENZA;

DI DICHIARARE, a mente dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di votazione che ha dato il seguente risultato:

Con voti, espressi palesemente:

	N.	
PRESENTI	8	
VOTANTI	8	
ASTENUTI	0	
VOTI A FAVORE	8	
VOTI CONTRARI	0	Consigliere: <input type="text"/>

Il Presidente

PLATINI MARIA ANTONIA

Il Segretario Comunale

DOTT. PATRIZIO MORNICO

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio ON-LINE del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 2/05/2016 ai sensi dell'art. 124 del D.lgs 267/2000.

Fontaneto d'Agogna 2/05/2016

Il Segretario Comunale

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4^a D.Lgs. n. 267/00 in data 28/04/2016

Fontaneto d'Agogna, 2/05/2016

Il Segretario Comunale